



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE
PER LE IMPRESE AGRICOLE**

Obiettivi definire le procedure per richiedere il riconoscimento e l'inserimento nel registro unico nazionale ai sensi del DM 03/02/2016 e della DGR n. 1520/2019.

Destinatari Organismi pubblici e privati che forniscono il servizio di consulenza.

Annualità 2020

Scadenza per la presentazione delle domande 20/10/2020 ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Ilaria Mantovani – Funzionario del *Servizio Politiche Agroalimentari*

Telefono 071-806.3757 – **Indirizzo mail:** ilaria.mantovani@regione.marche.it

Sommario

1	Definizioni	3
2	Obiettivi e finalità	3
3	Requisiti per l'iscrizione al registro unico nazionale.....	4
3.1	Requisiti del soggetto richiedente - Organismo di consulenza	4
3.1.1	Incompatibilità	4
3.2	Requisiti del consulente, attività di formazione e aggiornamento professionale.....	5
3.3	Ambiti di consulenza.....	6
4	Presentazione della domanda di riconoscimento	7
4.1	Modalità di presentazione della domanda.....	7
4.2	Termini per la presentazione della domanda.....	7
4.3	Documentazione da allegare alla domanda	8
5	Errori sanabili.....	8
6	Istruttoria di ammissibilità della domanda di iscrizione	8
6.1	Controlli amministrativi in fase istruttoria	8
6.2	Documentazione integrativa	9
6.3	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	9
6.4	Richiesta di riesame e rigetto della domanda	9
6.5	Completamento dell'istruttoria e aggiornamento dell'elenco nazionale degli organismi di consulenza.....	10
7	Richieste di Variante	10
7.1	Documentazione da allegare	10
7.2	Istruttoria delle domande.....	11
8	Impegni	11
9	Controlli e sanzioni	11
10	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	11

1 Definizioni

Commissione di valutazione: organo collegiale designato alla valutazione delle domande e nominato con atto del dirigente competente.

Commissione di valutazione per il riesame: organo collegiale (commissione di valutazione integrata con il dirigente) designato per il riesame delle domande a seguito della presentazione delle memorie scritte.

Consulente: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e formata secondo quanto disposto da successivo articolo 4 del DM 3 febbraio 2016, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza.

Destinatari del servizio: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza.

Organismo di consulenza: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Registro unico: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

Riconoscimento: iscrizione nel Registro unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Servizi di consulenza: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Scheda persona fisica: l'insieme delle informazioni relative ai consulenti con allegata la documentazione probante le dichiarazioni rese. La scheda è presente in un'apposita sezione SIAR. Tale scheda dovrà contenere gli elementi presenti nell'allegato 1 del presente atto e le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 avente ad oggetto:

- l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui al paragrafo 3.1.1;
- di non essere operatore CAA;

nel caso di consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, il possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di tale consulenza e della non sussistenza dell'incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014.

Inoltre, nel caso in cui il consulente non sia iscritto all'ordine professionale, la scheda deve contenere i seguenti allegati:

- a) contratti di lavoro, lettere di incarico o altra documentazione probante l'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti.
Oppure
- b) Attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza.

Sistema di consulenza aziendale: il sistema istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2 Obiettivi e finalità

Il presente atto individua le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 03/02/2016, per la Regione Marche.

Le presenti disposizioni includono le modalità per il riconoscimento degli organismi di consulenza, per la loro iscrizione al Registro unico nazionale di cui al art. 6 del decreto e per il suo aggiornamento.

L'iscrizione al Registro unico nazionale è effettuata dal Servizio Politiche agroalimentari secondo le seguenti procedure determinate sulla base delle modalità definite dal Ministero delle Politiche agricole.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si fa riferimento al D.M. sopra richiamato.

3 Requisiti per l'iscrizione al registro unico nazionale

3.1 Requisiti del soggetto richiedente - Organismo di consulenza

Possono chiedere il riconoscimento come organismo di consulenza aziendale le imprese:

- che contemplino, nello statuto o in altro atto, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale
- che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e formati, secondo quanto disposto dal successivo paragrafo 3.2 in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui al successivo paragrafo 3.3.

Possono chiedere il riconoscimento quali organismi privati di consulenza aziendale:

- le imprese costituite anche in forma societaria,
- le società,
- i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale che hanno sede legale nella Regione Marche.

Gli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero gli enti pubblici istituzionalmente competenti, in possesso dei requisiti dell'articolo 5 del DM del 3 febbraio 2016, possono chiedere il riconoscimento, alla Regione Marche o al Ministero delle Politiche Agricole Forestali oppure al Ministero della Salute.

3.1.1 Incompatibilità

Gli organismi di consulenza NON possono svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.

Tra le attività di controllo **incompatibili** con quelle di consulenza rientrano:

a) quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo.

Parimenti, assume carattere di incompatibilità, la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizione nei procedimenti di controllo.

b) quelle svolte da organismi che effettuano i controlli sui sistemi di certificazione di qualità come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza, NON devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulenza e delle quali gli organismi di consulenza dispongono ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

Gli operatori dei CAA NON possono svolgere attività di consulenza.

Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, i cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014.

3.2 Requisiti del consulente, attività di formazione e aggiornamento professionale

Ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui alle presenti disposizioni, i consulenti debbono:

- a) essere iscritti nell'apposita sezione SIAR con i propri dati riportati in una "scheda persona fisica" e debitamente dimostrati da documentazione probante allegata (cfr. definizioni);
- b) non essere operatore CAA;
- c) non avere situazioni di incompatibilità di cui al paragrafo 3.1.1;
- d) essere in possesso di **qualifiche adeguate**.

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate secondo gli abbinamenti (titolo di studio-ambito) di cui alla tabella riportata nell'Allegato 2:

- 1. gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza;
- 2. fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al punto 1, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o i soggetti in possesso di un titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, **non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:**
 - a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e relativa attestazione dell'organismo di consulenza; per poter considerare un anno di esperienza lavorativa l'attività deve avere una durata superiore ai 6 mesi in un anno solare;
 - b) un attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di seguito indicati.

Le attività di formazione di base sono obbligatorie nel caso descritto alla lettera b) del punto 2 del precedente paragrafo. Tali attività devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
- b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

3.3 Ambiti di consulenza

1. Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;

- n) innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

4 Presentazione della domanda di riconoscimento

4.1 Modalità di presentazione della domanda

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere:

1. la Dichiarazione di non svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
2. la dichiarazione che nessun consulente è un operatore CAA;
3. la descrizione dei seguenti elementi:
 - a) presentazione dell'Organismo di consulenza;
 - b) l'indicazione della sede legale
 - c) finalità dell'attività dell'impresa desumibile da statuto;
 - d) ambiti per i quali si richiede l'iscrizione di cui al paragrafo 3.3;
 - e) indicazione dei consulenti e loro caratteristiche

Nome Cognome

CUAA

Titolo di studi

Iscrizione all'ordine (con indicazione dell'ordine della Provincia/Regione di iscrizione e del numero)

n. anni esperienza lavorativa

Ambito per il quale se ne chiede l'inserimento

Attività di aggiornamento svolte

Per i consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi estremi del certificato di abilitazione alle prestazioni di tale consulenza.

4.2 Termini per la presentazione della domanda

Si dispone la presentazione delle domande con la modalità "bando aperto", ogni 6 mesi.

Per la scadenza, la domanda può essere presentata a partire da 01/07/2020 fino al giorno 20/10/2020 ore 13.00, corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragr. 5.3

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni che decorrono dal termine di presentazione delle domande.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Contratti di lavoro, lettere di incarico o altra documentazione probante la disponibilità da parte dell'organismo di consulenza, dei consulenti.

5 Errori sanabili

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente può chiedere la correzione di errori commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelle parti previste a pena di inammissibilità (cfr 5.2);
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

6 Istruttoria di ammissibilità della domanda di iscrizione

6.1 Controlli amministrativi in fase istruttoria

I controlli amministrativi sulle domande vengono svolti a norma del DPR n. 445/2000 e sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni che decorrono dal termine di presentazione delle domande.

I controlli vengono effettuati da una **Commissione di valutazione** che sarà nominata con successivo atto.

6.2 Documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni, al legale rappresentante del soggetto richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda si provvederà ad inviare al richiedente la comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ della motivazione per la quale l'organismo, i consulenti indicati o gli ambiti proposti non possono essere riconosciuti;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.4 Richiesta di riesame e rigetto della domanda

La richiesta di riesame, deve essere presentata tramite SIAR nel termine perentorio di **10** giorni dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio (paragr. 7.3).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta sarà esaminata dalla Commissione di valutazione per il riesame entro i termini previsti per il provvedimento di riconoscimento.

Per le domande risultate inammissibili totalmente il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.5 Completamento dell'istruttoria e aggiornamento dell'elenco nazionale degli organismi di consulenza

Una volta adottato il provvedimento con il quale vengono riconosciuti gli organismi di consulenza la Regione Marche provvede ad aggiornare il Registro unico nazionale istituito presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti informazioni:

a) Relativamente all'Organismo di consulenza

- Denominazione dell'Organismo;
- Natura (pubblica/privata);
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- Indirizzo Sede Legale;
- Codice Fiscale;
- Partita Iva;
- Ambito/i di consulenza;
- Numero di consulenti;
- Data iscrizione.

b) Relativamente ai consulenti

- Denominazione dell'Organismo a cui appartiene il consulente (riportare esattamente la stessa denominazione usata nel foglio Organismi);
- Nome del consulente;
- Cognome del consulente;
- Codice fiscale;
- Partita Iva;
- Ambito/i di consulenza;
- Data inserimento.

7 Richieste di Variante

Possono essere presentate richieste di variante relative all'organismo, ai consulenti o agli ambiti (cfr paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3).

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

7.1 Documentazione da allegare

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.
- b) In relazione all'oggetto della variazione, la documentazione prevista al paragrafo 5.3.

7.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria viene svolta dalla Commissione di valutazione nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità con quanto stabilito dal presente bando ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.

L'istruttoria delle variazioni può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile regionale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame.

Il Dirigente responsabile adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

8 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di iscrizione il richiedente si impegna a:

1. Comunicare ogni variazioni intervenuta nell'organismo, nei consulenti o negli ambiti ai fini dell'aggiornamento da parte della Regione del Registro unico nazionale degli organismi di consulenza.
2. Comunicare l'avvenuto aggiornamento professionale dei consulenti di cui hanno la disponibilità negli ambiti di consulenza per i quali sono inseriti nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza.
3. Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche e dei tecnici incaricati la documentazione relative all'iscrizione nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza.
4. Consentire un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni presso la sede.

9 Controlli e sanzioni

Al fine di accertare i requisiti di cui all'iscrizione nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza la Regione Marche, in qualsiasi momento, potrà effettuare controlli anche presso la sede dell'organismo di consulenza.

Saranno applicate le sanzioni di seguito indicate nel caso in cui l'organismo di consulenza:

- A. non mantenga i requisiti di cui al paragrafo 3.1 si procederà con la revoca del riconoscimento.
- B. non mantenga i requisiti di cui al paragrafo 3.2 si procederà a revocare l'inserimento del consulente dal registro unico nazionale degli organismi di consulenza e se del caso del relativo ambito.
- C. Non mantenga gli impegni di cui al paragrafo 8 si procederà con la revoca del riconoscimento.

10 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il riconoscimento degli organismi di consulenza e l'inserimento nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il DM 3 febbraio 2016 e la DGR 1520 del 02/12/2019.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni, innovazione e SDA di Macerata presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

1. INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome

Indirizzo (residenza o domicilio o)

Telefono/email/PEC

data di nascita

2. TITOLO DI STUDIO

Laurea	Facoltà (con indicazione della sede)	data

Diploma	Istituto (con indicazione della sede)	data

3. ISCRIZIONE ALL'ALBO DEIDELLA PROVINCIA/REGIONEAL N.....

4. INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO (ENTE DI FORMAZIONE, DURATA DEL CORSO, AMBITO DI CONSULENZA OGGETTO DEL CORSO).

5. DI AVER ACQUISITO L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE IN MATERIA DI UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI È REGOLAMENTATA DALL'ART. 8, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 2012, N. 150 E DAL CAPITOLO A.1 DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (INDICARE GLI ESTREMI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO).

6. ESPERIENZA LAVORATIVA NELL'AMBITO DELLA CONSULENZA

Ambito di consulenza (paragr. 3.3)	da a	Nome e indirizzo del datore di lavoro

Totale anni		

7. ESPERIENZE LAVORATIVA (COME CONSULENTE) NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Ambito di consulenza (paragr. 3.3)	da a	Nome e indirizzo del datore di lavoro
Totale anni		

ambiti di consulenza (allegato I DM 3 febbraio 2016)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Dottori agronomi e Dottori forestali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Agrotecnici e Agrotecnici laureati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori			X	X		X	X	X			X			
Biologi			X	X			X			X	X	X	X	X
Chimici				X						X	X			X
Dottori commercialisti ed Esperti contabili			X				X	X	X					
Geologi				X					X		X			X
Geometri e Geometri laureati			X	X		X	X	X	X		X			X
Ingegneri			X	X		X	X	X	X		X			X
Tecnologi alimentari			X				X	X						X
Periti agrari e Periti agrari laureati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Medici veterinari	X		X						X		X	X	X	
Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			X			X								
Consulenti del lavoro							X							
Assistenti sociali								X						
Dietisti			X					X						
Educatori professionali								X						
Psicologi e psicoterapeuti								X						
Fisioterapisti								X						
Periti industriali e Periti industriali laureati														X
Tecnici della riabilitazione psichiatrica								X						
Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva								X						
Terapisti occupazionali								X						
Attuari									X					
Consulenti in proprietà industriale														X
Farmacisti			X					X						X